

una indennità annua da lire 500 a lire 1,500 se sono preposti a istituti di secondo grado e da lire 300 a lire 1,250 se a istituti di primo grado, come alla relativa tabella ».

TABELLA.

Num. degli alunni	Indennità	
	Istituti di I grado	di II grado
300-399	L. 500	300
400-499	» 750	500
500-4.99	» 1,000	750
700-999	» 1,250	1,000
1,000 e più	» 1,500	1,250

L'onorevole Gasparotto ha facoltà di svolgerlo.

GASPAROTTO. Io proponevo di sostituire al criterio della retribuzione fissa il criterio della retribuzione proporzionale, secondo una tabella che è, dirò così, il modello della eleganza.

Ma mi pare che il ministro non si commova neppure davanti a tanta eleganza. (*Si ride*) Quindi ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Segue ora l'emendamento degli onorevoli Battelli, Congiu e Scano:

« Modificare l'ultima parte del primo comma nel modo seguente:

« I capi di istituto delle scuole che abbiano più di 300 alunni, hanno diritto ad una indennità annua di lire 500, fino a 400 alunni, e di lire 1,000 oltre i 400 alunni ».

L'onorevole Battelli ha facoltà di svolgerlo.

BATTELLI. Io comprendo che il ministro respingerà anche questa modificazione. (*Si ride*) Ad ogni modo mi ero permesso di presentargliela, nella speranza che egli riconoscesse la diversità del lavoro di presidi e presidi, perchè al di là di 200 alunni il lavoro diventa così gravoso, che il capo di istituto merita per questo un maggiore compenso.

Ad ogni modo ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Vi è poi il seguente emendamento dell'onorevole Dentice:

« Aggiungere:

« Tutte le disposizioni precedenti relative ai capi di istituto sono estese anche a quelli delle scuole pareggiate ».

Ma non essendo presente, s'intende che l'abbia ritirato.

Segue la proposta aggiuntiva dell'onorevole Marazzi.

« Dopo l'articolo 17 propongo che sia ripristinato il Capo III del progetto Credaro relativo ai Provvedimenti per l'insegnamento nelle scuole e nei Collegi militari e pel trattamento economico dei professori di ruolo dipendenti dall'Amministrazione militare ».

DANEO, ministro dell'istruzione pubblica. Questa proposta è stata accettata negli articoli aggiuntivi concordati.

PRESIDENTE. Sta bene. Verrà in discussione a suo tempo.

Segue l'emendamento dell'onorevole Saraceni:

« Ripristinare il secondo comma del Ministero e dopo le parole: i segretari dovranno essere forniti di licenza di scuola media di primo grado, aggiungere: però alla prima applicazione della presente legge avranno diritto alla preferenza nella nomina coloro che avranno prestato lodevole servizio in tale loro qualità da almeno un anno presso i Regii licei-ginnasi o le Regie scuole normali, anche se non forniti dei titoli richiesti in questo comma ».

L'onorevole Saraceni non è presente; s'intende quindi che lo abbia ritirato.

Nessun altro chiedendo di parlare metto a partito l'articolo 17.

(È approvato).

Art. 18.

« Gli insegnanti di scuole medie e normali, i quali, col consenso del Governo, siano incaricati d'insegnamenti in scuole governative secondarie o superiori di Stati stranieri, sono considerati in missione per la durata del loro incarico e continuano ad appartenere ai ruoli degli insegnanti, agli effetti della carriera e dello stipendio.

« Qualora però l'incarico assunto in scuole alla dipendenza di altri Stati sia retribuito, il pagamento dello stipendio è sospeso per la durata dell'incarico stesso ».

(È approvato).

Art. 19.

« Il primo comma dell'articolo 17 della legge 18 dicembre 1910, n. 867, è così modificato:

« Gli insegnanti delle scuole medie del Regno incaricati dell'insegnamento all'estero continueranno ad appartenere per tutti gli effetti ai ruoli rispettivi degli insegnanti medi del Regno, i quali saranno aumentati di altrettanti posti ».